

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Giorgio Pellanda per la modifica dell'art. 51 cpv. 1 della Legge organica comunale (Modi e tempi di convocazione del Consiglio comunale)

del 4 giugno 2012

Negli scorsi mesi, poco prima del rinnovo dei poteri comunali, nel Comune delle Centovalli - del quale sono Sindaco - vi è stato un caso piuttosto singolare in relazione alla data di convocazione del Consiglio comunale.

Nei mesi di febbraio-marzo, il Municipio ha licenziato importanti messaggi, frutto di mesi di lavoro e, come da prassi, proponendo al Presidente del Consiglio comunale la convocazione di una seduta straordinaria da tenersi prima della fine della Legislatura 2008-2012.

Per motivi incomprensibili, il Presidente del Legislativo, non condividendo la necessità di una seduta straordinaria, non ha voluto convocare il Consiglio comunale manifestando il suo disaccordo sulla data di convocazione.

La Sezione enti locali - chiamata in causa quale Autorità di vigilanza - ha avuto non poche difficoltà a dirimere la questione - poi "risoltasi" con le elezioni il 1. aprile 2012 - dunque senza che il Consiglio comunale abbia potuto riunirsi.

Sembra che un caso analogo sia capitato anche in un altro Comune del Sottoceneri.

Per evitare il ripetersi di far valere una "competenza" che può portare all'arbitrio e nel caso concreto a bloccare o ritardare l'attività del Municipio, vi sottopongo la seguente modifica dell'art. 51 della Legge organica comunale (LOC).

Art. 51 cpv. 1

[omissis] In caso di disaccordo sulla data di convocazione del Consiglio comunale, prevale l'opinione del presidente.

Nuovo:

[omissis] La data scelta dal Presidente del Consiglio comunale può discostarsi al massimo di 10 giorni rispetto a quella proposta dal Municipio; in caso di mancata convocazione entro il citato lasso di tempo, prevale la proposta del Municipio.

Giorgio Pellanda